

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 settembre 2001

Si pubblica normalitate il 10, 20 e 30 a. ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2001, n. 431.

Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle «Norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo»

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

30 MAR. 2001

IL SEGRETARIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 2001

=====

ADDI' **27 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS


ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 431

**OGGETTO: Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10;
Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 ad 11.
Approvazione delle "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del
Potenziale Produttivo Viticolo".**

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' PERVENUTA IN DATA:



Oggetto: Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 ad 11.
Approvazione delle "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato (OCM) vitivinicolo ed in particolare gli articoli da 2 a 10 nell'ambito del potenziale produttivo viticolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, con riferimento specifico agli articoli da 2 a 11;

VISTO il documento (allegato A), dal titolo "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo", di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione, concernente modalità di applicazione del predetto Regolamento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo, appare opportuno definire le relative modalità con successivo provvedimento, in quanto al momento non sono noti tutti gli elementi necessari;

CONSIDERATO, altresì, che per quanto riguarda i premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate, tenuto conto che nel passato, con i premi comunitari sono state estirpate, nel Lazio, notevoli superfici vitate, si ritiene, al momento, di non applicare tale misura;

RITENUTO di approvare il suddetto Allegato "A" dal titolo "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo";


CONSIDERATO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) E' approvato il documento (Allegato A), dal titolo: "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo", in attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione, concernente modalità di applicazione del predetto Regolamento, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;





- 2) di rinviare, come specificato in premessa, la definizione della modalità, per la concreta operatività gestionale della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo, ad un successivo provvedimento;
- 3) di non applicare al momento, la misura relativa al premio per l'abbandono della viticoltura per i motivi specificati in premessa;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE : F.to Francesco Storace

IL SEGRETARIO : F.to Dr. Adolfo Papi

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale

Area B -- Produzione Vegetale

Regg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, relativi all'Organizzazione
Comune del Mercato O.C.M. Vitivinicolo

**NORME TECNICHE E PROCEDURE
PER LA GESTIONE
DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO**

Il presente allegato consta di n. 56 pagine.

IL DIRETTORE
Dr. Armanda Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonella Iannarilli

NORME TECNICHE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO.

1 FINALITA'

Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale produttivo viticolo, definite al Titolo II, (Potenziale Produttivo) Capo I (Impianto di vigneti) del Reg. (CE) 1493/99 del Consiglio, del 17 luglio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al Capo II (Impianto di vigneti) del Reg. (CE) 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione delle presenti norme si intende per:

Conduttore: persona fisica o giuridica, che esercita l'attività agricola in azienda, di cui disponga a titolo legittimo.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti (diritti in portafoglio);

Superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite), aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare:

- 2.1 la superficie vitata ricadente su tutta una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- 2.2 la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite), aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50° del sesto di impianto, ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- 2.3 la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze, presenti all'interno della superficie vitata, non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse, il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato, mediante estirpazione alla radice.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve, o destinate alla sperimentazione viticola, oppure destinate alla coltura di piante madri per marze.

Diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto ottenuto in applicazione delle condizioni stabilite al punto 4.2 del presente documento.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite al successivo punto 4.6 del presente documento.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già innestata.

Superficie irrigua: terreno nel quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sul quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

3. VARIAZIONE POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE

3.1

E' fatto obbligo a ciascun conduttore di vigneti di effettuare direttamente, o tramite le Organizzazioni Professionali Agricole o le Cantine Sociali, la dichiarazione di superfici vitate, presso gli appositi e noti sportelli AGEA – Regione Lazio, ai fini della definizione del potenziale viticolo aziendale.

3.2

E' fatto obbligo notificare alla Regione Lazio e, più precisamente, agli Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale competenti per territorio (successivamente chiamati Uffici Speciali Decentrati Agricoltura) agli indirizzi appresso specificati:

- Via Adige 41 - 03100 FROSINONE
- Via Villafranca 2d - 04100 LATINA
- Via Raccuini 21/a - 02100 RIETI
- Via Pianciani 16/a - 00185 ROMA
- Viale Romiti 80 - 01100 VITERBO

qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda.

Sono soggetti obbligati alla notifica i conduttori della azienda agricola, congiuntamente ad eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà.

Le notifiche di variazione devono essere inviate ai suddetti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura rispettando le seguenti modalità:

- 3.3** la notifica di realizzazione di impianto e/o reimpianto deve essere effettuata entro il 31 maggio della campagna, nella quale è stato realizzato lo stesso impianto, utilizzando il modello C;
- 3.4** la notifica di estirpazione di un vigneto ai fini di reimpianto secondo quanto indicato al successivo punto 4.6.

3.5

E' fatto obbligo, per la estirpazione, il reimpianto o il nuovo impianto di superfici vitate, chiedere i rispettivi nulla osta o concessione ai richiamati Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, salvo il caso dei nuovi impianti per la sperimentazione viticola, la cui domanda di concessione deve essere presentata all'AREA A del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 - ROMA, utilizzando l'allegato Modello DS.

Sono soggetti obbligati alla richiesta i conduttori della azienda agricola, congiuntamente ad eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà.

Le domande per il nullaosta a:

- estirpazione preordinata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
- sovrinnesto;
- reimpianto
 - a) con diritto proprio,
 - b) con estirpazione successiva,
 - c) con diritto acquisito mediante trasferimento;
- nuovo impianto per diritti nuovamente creati;
- nuovo impianto
 - a) destinato a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottati in applicazione della normativa regionale;
 - b) per sperimentazione,
 - c) per produzione di piante madri per marze,
 - d) per produzione destinata al consumo familiare,

devono essere presentate ai competenti richiamati Uffici Speciali Decentrati Agricoltura (salvo la domanda di nuovo impianto per la sperimentazione), che va presentata alla citata AREA A del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale -, redatte secondo lo schema dei modelli allegati.

3.6

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241, l'inizio, la durata ed il responsabile del procedimento risultano nella seguente tabella "A".

Tab. "A"

VARIAZIONE POTENZIALE PRODUTTIVO	FASI PROCEDURA			
Responsabile del procedimento	Scadenza			
ESTIRPAZIONE PER ACQUISIZIONE DI DIRITTO DI REIMPIANTO O SOVRINNESTO	<i>DOMANDA MOD. DR</i>	<i>NULLAOSTA</i>	<i>NOTIFICA DI ESTIRPAZIONE MOD. C</i>	<i>RILASCIO DIRITTO DI REIMPIANTO</i>
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio		<i>60 gg. dalla presentazione della domanda</i>	<i>30 gg dalla eliminazione dei ceppi</i>	<i>60 gg. dalla notifica di estirpazione</i>
REIMPIANTO CON DIRITTO PROPRIO			<i>NOTIFICA DI REIMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio			<i>31 maggio della campagna in corso</i>	
REIMPIANTO CON ESTIRPAZIONE SUCCESSIVA	<i>DOMANDA MOD. DRA</i>	<i>NULLAOSTA</i>	<i>NOTIFICA DI REIMPIANTO MOD. C NOTIFICA DI ESTIRPAZIONE MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio		<i>90 gg dalla presentazione della domanda</i>	<i>31 maggio della campagna in corso; 30 gg, dalla eliminazione dei ceppi</i>	
REIMPIANTO CON DIRITTO TRASFERITO	<i>DOMANDA MOD. DT</i>	<i>NULLAOSTA</i>	<i>NOTIFICA DI REIMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio		<i>60 gg. dalla presentazione della domanda</i>	<i>31 maggio della campagna in corso;</i>	

NUOVO IMPIANTO NELL'AMBITO DI MISURE DI RICOMPOSIZIONE O DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA'	<i>DOMANDA MOD. DMR/ DEPU</i>	<i>CONCESSIONE</i>	<i>NOTIFICA DI IMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale competente per il territorio		<i>60 gg. dalla presentazione della domanda</i>	<i>30 gg. dalla messa a dimora delle barbatelle</i>	
NUOVO IMPIANTO PER SPERIMENTAZIONE	<i>DOMANDA MOD. DS</i>	<i>CONCESSIONE</i>	<i>NOTIFICA DI IMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla sperimentazione vitivinicola dell'Area "A" del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale		<i>120 gg. dal ricevimento della richiesta</i>	<i>30 gg. dalla messa a dimora delle barbatelle</i>	
NUOVO IMPIANTO PER PIANTE MADRI	<i>DOMANDA MOD. DM</i>	<i>CONCESSIONE</i>	<i>NOTIFICA DI IMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio		<i>120 gg. dalla presentazione della domanda</i>	<i>30 gg. dalla messa a dimora delle barbatelle</i>	
NUOVO IMPIANTO PER CONSUMO FAMILIARE	<i>DOMANDA MOD. DF</i>	<i>CONCESSIONE</i>	<i>NOTIFICA DI IMPIANTO MOD. C</i>	
Funzionario preposto alla viticoltura dell'Ufficio speciale sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio			<i>30 gg. dalla messa a dimora delle barbatelle</i>	

4 IMPIANTO DI VIGNETI

4.1 IMPIANTO O REIMPIANTO DI VIGNETI

Possono essere impiantati vigneti in virtù del possesso di un diritto:

- di nuovo impianto;
- di reimpianto;
- di impianto prelevato dalla riserva regionale;

esercitati in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. E' vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.

Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superficie vitata è subordinato a concessione o a nullaosta regionale.

La pratica del reinnesto è assimilata al reimpianto e pertanto è soggetta alla stessa disciplina. Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive, vini da tavola, i.g.t. e D.O.C., non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva di qualità inferiore rispetto a quella attestata nel nullaosta rilasciato.

I diritti di impianto o reimpianto, disciplinati dal Reg. (CEE) n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1227/2000, validi fino alla data indicata nella concessione rilasciata conformemente al Reg (CE) 822/87 stessi.

4.2 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

Il nuovo impianto di superfici vitate per la produzione di vino è consentita dalle competenti Strutture della Regione Lazio:

- a) per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.

La concessione è data su domanda del produttore interessato e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste, per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio. I competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura tengono la registrazione delle concessioni date.

- b) per superfici destinate alla sperimentazione viticola.

La concessione è data con le modalità e secondo le prescrizioni indicate al successivo punto 4.3.

- c) per superfici destinate alla coltura di piante madri per marze.

La concessione è data con le modalità e secondo le prescrizioni indicate al successivo punto 4.4.

- d) per superfici destinate esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

La concessione è data con le modalità e secondo le prescrizioni indicate al successivo punto 4.5.

- e) per superfici destinate alla produzione di vini a DOC e IGT, da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi.

L'ampliamento delle superfici vitate per la produzione di vini a DOC e IGT, da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi, è determinata dal Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale sulla base della ricognizione della situazione produttiva in atto, della richiesta di mercato, di dati obiettivi, tra i quali quelli dell'inventario del potenziale produttivo.

A fronte della individuazione dell'ampliamento della superficie vitata, la Regione predispone un avviso pubblico, sulla base del quale le singole aziende possono avanzare le richieste di realizzazione di nuove superfici vitate. Nell'avviso verranno indicati:

- entità delle superfici per ciascun vino a D.O.C. od I.G.T. interessato;

- modalità e tempi di presentazione delle domande;
- individuazione dei criteri per la valutazione delle domande e formulazione delle graduatorie;
- modalità e tempi di realizzazione degli impianti.

4.3 IMPIANTO DI VIGNETI DESTINATI A SPERIMENTAZIONE VITICOLA

4.3.1

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le Istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura, che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o sperimentazione, devono richiedere la relativa autorizzazione all'Area A del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale.

L'impianto di superficie destinata a sperimentazione viticola deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione, validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura, che se ne assume la responsabilità scientifica. Il progetto deve avere durata definita e limitata. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata della Istituzione scientifica responsabile. I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti devono essere messi a disposizione sia del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Area A, che dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL), che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

4.3.2

La richiesta per l'impianto di vigneti sperimentali, da inviare al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area "A", deve essere presentata secondo lo schema del modello allegato DS, corredata dal progetto di ricerca e/o sperimentazione.

Il progetto deve contenere:

- gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- la durata (che solo eccezionalmente può superare i dieci anni);
- una relazione illustrativa;
- l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- il carattere innovativo del progetto proposto al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate;
- il responsabile scientifico.

Nel progetto deve essere evidenziata la piena disponibilità e le modalità, per una quanto più diffusa divulgazione dei temi e dei risultati della sperimentazione.

Il progetto deve essere firmato dal soggetto proponente e controfirmato, per validazione, da una Istituzione scientifica a carattere pubblico, dedicata alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, che ne assume la responsabilità scientifica.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato la cartografia catastale, nella quale risulti evidenziato l'esatto posizionamento del vigneto;
- l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica, in cui viene indicato che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1493/99, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto, la data di impianto e la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda agricola, alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;
- l'impegno:
 - a non iscrivere le superfici impiantate ad albi dei vigneti a d.o.c. e agli elenchi delle vigne i.g.t.;

- ad estirpare le superfici impiantate al termine della sperimentazione,
- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici vitate oggetto di sperimentazione.

4.3.3

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per il periodo della sperimentazione.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro la seconda campagna successiva alla autorizzazione.

Le superfici vitate autorizzate devono essere estirpate a conclusione della sperimentazione entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della sperimentazione stessa.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da vigneti sperimentali non possono essere commercializzati.

Durante il periodo di sperimentazione non è consentito iscrivere le superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola in alcun albo per vini v.q.p.r.d. o elenco di vigne i.g.t.

4.3.4

Dopo il periodo di sperimentazione il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla sperimentazione, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale per poter produrre, dalla superficie interessata vino destinato alla commercializzazione. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva, le viti piantate per la sperimentazione devono essere estirpate. Le spese della estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento della estirpazione i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

4.3.5

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti sperimentali dà comunicazione all'Area "A" del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di avvenuto impianto entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante, utilizzando l'allegato modello C.

4.3.6

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla predetta Area "A", entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

4.3.7

L'Area "A" redige e trasmette al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato della sperimentazione viticola sulle superfici impiantate ai sensi del presente paragrafo.

4.3.8

I diritti di nuovo impianto, concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per sperimentazione viticola, e le condizioni sull'utilizzo di tali superfici sono validi per il periodo della sperimentazione autorizzato. A tali superfici si applicano, dopo il periodo di sperimentazione accordato, le disposizioni indicate nel precedente punto 4.

4.3.9

L'AREA "A" del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale conserva una registrazione delle domande per diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla sperimentazione viticola e dei relativi provvedimenti adottati.

Il predetto Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale trasmette al MiPAF, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la relativa comunicazione alla Commissione europea, la superficie autorizzata.

4.4 IMPIANTI DI VIGNETI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI

4.4.1

Le aziende, singole o associate, che intendono realizzare un impianto di vigneto, destinato alla produzione di piante madri, devono richiedere la relativa autorizzazione al competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura. L'autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di viti per la coltivazione di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa ai fini del prelievo delle stesse marze da parte dei vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR 1164/69).

L'autorizzazione è concessa ai soggetti sopra indicati a condizione che:

- sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
- l'uva sia staccata dalle piante e distrutta, prima della fase fenologica dell'invaiaatura, ad eccezione di cinque piante per varietà o clone, necessarie per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in tal caso l'uva prodotta da tali cinque piante deve essere comunque distrutta dopo l'invaiaatura.

Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario.

4.4.2

La richiesta per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, da inviare al citato competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura, deve essere presentata secondo lo schema dell'allegato modello DM.

4.4.3

L'autorizzazione all'impianto è rilasciata dal suddetto competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura, previo parere del Servizio fitosanitario regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso parere.

4.4.4

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per la produzione di piante madri per marze e l'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da tali vigneti non possono essere commercializzati.

4.4.5

Il produttore può utilizzare, per le superfici vitate autorizzate alla produzione di piante madri, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale per poter produrre, dalla superficie interessata, vino destinato alla commercializzazione. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva, le viti piantate per la produzione di piante madri devono essere estirpate. Le spese della estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4.4.6

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze dà comunicazione al richiamato competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura di avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema dell'allegato modello C.

4.4.7

I diritti di nuovo impianto, concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per la produzione di piante madri, e le condizioni sull'utilizzo di tali superfici sono validi per il periodo di produzione di dette piante. A tali superfici si applicano le disposizioni indicate nel precedente punto 5.

4.4.8

Il competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura conserva una registrazione delle domande per i diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze e dei relativi provvedimenti adottati e comunicano al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale entro il 31 luglio di ciascun anno l'elenco delle ditte autorizzate, le superfici ed il periodo di autorizzazione al nuovo impianto in deroga.

Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale trasmette al MiPAF, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la relativa comunicazione alla Commissione Europea, la superficie autorizzata.

4.5 IMPIANTI DI VIGNETI I CUI PRODOTTI SONO DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE DEI VITICOLTORI

4.5.1

Il viticoltore che intenda impiantare una superficie vitata, il cui prodotto sia destinato esclusivamente al proprio consumo familiare, è tenuto a presentare all'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura, competente per territorio, domanda utilizzando il modello allegato DF. La concessione al nuovo impianto si intende automaticamente rilasciata se entro 60 giorni dalla domanda lo stesso Ufficio non formula osservazioni e/o richieste allo stesso viticoltore.

4.5.2

La superficie massima dell'impianto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare è fissata in 10 are.

L'estirpazione di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

In presenza di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare.

4.5.3

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti, i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, dà comunicazione al competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura di avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema dell'allegato modello C.

4.5.4

E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da tali superfici.

A tal fine, il conduttore deve:

- o possedere un impianto di trasformazione aziendale ed impianto per sufficiente capacità di conservazione del prodotto;
- o conservare la documentazione comprovante la trasformazione ed il ritiro dell'intera produzione rilasciata dal trasformatore.

Qualora si riscontrino infrazioni a tale divieto, la superficie interessata viene estirpata a spese del viticoltore. Fino alla estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ivi ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Il titolo alcolometrico volumico effettivo dell'alcole distillato deve essere pari o inferiore a 80% vol.

4.5.5

Il competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura conserva una registrazione dei diritti di nuovo impianto destinati a prodotti per consumo familiare, nonché delle superfici per le quali si siano riscontrate infrazioni e comunicano tali dati al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale entro il 31 luglio di ogni anno. Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale comunica al MiPAF entro il 30 settembre di ciascun anno, per la relativa comunicazione alla Commissione Europea, la superficie autorizzata. In prima applicazione, comunque non oltre il 30 settembre 2001, il medesimo Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale comunica la stima dell'area interessata dalle superfici destinate al consumo del viticoltore, impiantate anteriormente al 1.9.1998.

4.6 DIRITTI DI REIMPIANTO

4.6.1

Il diritto di reimpianto è assegnato dai competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura all'azienda per la quale il conduttore ne ha fatto richiesta e

- ha estirpato una superficie vitata;

oppure

- si impegna, previa costituzione di una garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, stabilita sulla base del reddito medio valutato per ettaro di vigneto, di 10 milioni di lire ad ettaro ed a condizione che non possieda diritti di impianto in quantità sufficiente per il reimpianto richiesto, ad estirpare una superficie vitata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui tale superficie è stata piantata.

Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
- superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella relativa classificazione;
- superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;
- superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano concessi diritti di nuovo impianto.

4.6.2

I diritti di reimpianto possono essere:

- a) esercitati nella medesima azienda, per la quale sono stati assegnati entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione, salvo che il diritto di reimpianto rientri nella disciplina regolata dalle disposizioni di cui all'art. 25 del citato Reg. (CE) n. 1227/2000. Il diritto di reimpianto, esercitato nell'azienda per la quale è stato assegnato, è utilizzato per la superficie per la quale è stato concesso che, comunque, non può essere superiore a quella estirpata.
- b) trasferiti, parzialmente o totalmente, ad un'altra azienda secondo le modalità indicate al successivo punto 4.7.

I diritti di reimpianto non utilizzati nei periodi prescritti confluiscono nella riserva regionale dei diritti di impianto.

4.6.3

Ai fini della assegnazione del diritto di reimpianto, il conduttore che:

a) intende effettuare il reimpianto successivamente alla estirpazione deve presentare domanda redatta secondo il modello allegato DR.

L'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio rilascia il nullaosta alla estirpazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali.

Il conduttore è tenuto a notificare al predetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura, secondo lo schema del modello C, la avvenuta estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi. Qualora non venga effettuata tale notifica entro i termini stabiliti, le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio della autorizzazione alla estirpazione. A seguito della notifica di estirpazione viene rilasciato dal competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura il diritto di reimpianto. I parametri del vigneto oggetto di estirpazione, quali la superficie, il tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva e la resa, sono indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

La resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto, originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini a d.o.c. e/o i.g.t., si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di riferimento,
- per i diritti di reimpianto, originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola, si applica la corrispondente resa media regionale. Questa è individuata come media dei dati ISTAT delle rese delle ultime cinque campagne, non tenendo conto di dati significativamente difformi.

Il diritto di reimpianto deve essere esercitato, salvo che il diritto di reimpianto rientri nella disciplina regolata dalla disposizione di cui all'art. 25 del citato Reg. (CE) n. 1227/2000, prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva (tab. "B").

Il conduttore è tenuto a notificare all'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio, secondo lo schema del modello C allegato, la realizzazione dell'impianto. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio della campagna in cui è avvenuto il reimpianto.

L'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura territorialmente competente tiene una registrazione delle domande di estirpazione a fini di reimpianto e dei relativi provvedimenti adottati.

b) intende estirpare una superficie vitata entro la terza campagna successiva a quella in cui ha effettuato un impianto equivalente, deve presentare domanda redatta secondo il modello allegato DRA.

A tal fine il conduttore:

- si impegna a estirpare la superficie vitata entro la fine della terza campagna successiva all'impianto;
- deve dimostrare di non possedere diritti di reimpianto o non in numero sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta;
- deve presentare garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, di 10 milioni di lire/ha, secondo lo schema allegato MF;
- si impegna a non produrre vino da commercializzare proveniente contemporaneamente sia dalla superficie che deve essere estirpata sia dalla superficie piantata. A tal fine si impegna ad eliminare i grappoli prima della fase fenologica della invaiatura su una delle due superfici.

Il nulla osta all'estirpazione e reimpianto viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda:

- a) previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali;
- b) previo accertamento che il produttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti, già in possesso del produttore.
- c) previa costituzione di una polizza fidejussoria da parte del produttore di importo pari a 10 milioni di lire/Ha.

Il conduttore è tenuto a notificare al competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura la realizzazione dell'impianto entro il 31 maggio della campagna in cui è avvenuto il reimpianto secondo lo schema del modello C e la avvenuta estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi secondo lo schema del modello C. Il predetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura acquisita la notifica di avvenuta estirpazione del vigneto, procede, entro 10 giorni, ad effettuare la relativa verifica e, poi, nei 10 giorni successivi, provvede allo svincolo della fidejussione.

Qualora non venga effettuata la estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto, disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del Reg. 1493/99 e quindi disposta la estirpazione coatta a spese del produttore ed esatta la fidejussione.

Il suddetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura tiene una registrazione delle domande di reimpianto anticipato e dei relativi provvedimenti adottati.

4.7 TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI REIMPIANTO

4.7.1

I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora:

- a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita; oppure .
- b) le superfici di questa altra azienda siano destinate:
 - alla produzione di vini a d.o.c. o di vini da tavola designati mediante una indicazione geografica;

Nel caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda, che ha in portafoglio un diritto di reimpianto, il titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se viene citato nell'atto di cessione.

4.7.2

Il trasferimento di un diritto di reimpianto avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti e registrata. Nella medesima scrittura privata, oltre alle generalità delle parti contraenti, devono risultare indicati: l'entità della superficie oggetto di trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto o del reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto medesimo.

Il nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto viene rilasciata dall'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio su presentazione della relativa domanda secondo il modello DT, previa verifica sulla sussistenza del diritto di reimpianto. In caso di trasferimento da fuori Regione il riscontro sul diritto di reimpianto viene richiesto direttamente dall'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio ed ha validità per gli anni intercorrenti tra l'avvenuta estirpazione del vigneto generante il diritto e la sua naturale scadenza alla Amministrazione di provenienza del diritto.

Alla domanda deve essere allegata copia del diritto di reimpianto, che sarà oggetto di trasferimento, integrata dalla scrittura privata, stipulata tra le parti contraenti.

Il nullaosta al reimpianto viene rilasciato dal competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio ed ha validità per gli anni intercorrenti tra l'avvenuta estirpazione del vigneto generante il diritto e la sua naturale scadenza.

4.7.3

Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine, l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri produttivi indicati nel diritto di reimpianto, indica la superficie equivalente sulla quale è possibile che venga esercitato il diritto, come riportato nella successiva tabella "B". In ogni caso la superficie reimpiantata non può essere superiore alla superficie oggetto di estirpazione. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 15%.

4.7.4

Il conduttore è tenuto a notificare all'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio, secondo lo schema dell'allegato modello C, la realizzazione dell'impianto entro il 31 maggio della campagna in cui è avvenuta la messa a dimora delle piante.

4.7.5

Il predetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio conserva una registrazione delle domande di trasferimento del diritto di reimpianto e dei relativi provvedimenti adottati e comunica al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale entro il 31 luglio di ciascun anno gli elenchi di quanto adottato.

Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale trasmette al MiPAF, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la relativa comunicazione alla Commissione europea, la superficie interessata

Tab. "B"

VIGNETO OGGETTO DI ESTIRPAZIONE				VIGNETO OGGETTO DI REIMPIANTO			
Azienda	superficie estirpata (ettari)	Destinazione Produttiva del vino	resa (r1) (in hl per ettaro)	azienda	Destinazione produttiva del vino	resa (r2) (in hl per ettaro)	Superficie da Reimpiantare (ettari)
A	S	TAVOLA		A	TAVOLA IGT DOC		S S S
A	S	IGT		A	IGT DOC		S S
A	S	DOC		A	DOC		S
A	S	TAVOLA	media reg.	B	IGT DOC	Igt Doc	SB=S(r1/r2)

A	S	IGT	igt	B	IGT DOC	Igt Doc	SB=S(r1/r2)
A	S	DOC	DOC	B	DOC	Doc	SB=S(r1/r2)

Legenda:

A = azienda di origine del diritto

B = azienda laziale diversa da quella di origine del diritto ed ubicata in altra Regione

SB è sempre minore o uguale alla superficie estirpata S.

4.7.6

La Regione può limitare, in particolari situazioni locali, l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili. Tale limitazione è determinata sulla base della ricognizione della situazione produttiva in atto, della richiesta di mercato, di dati obiettivi, tra i quali quelli dell'inventario del potenziale produttivo, nonché di situazioni territoriali ed ambientali particolari.

4.8 IMPIANTO O REIMPIANTO IRREGOLARE DI VIGNETI REALIZZATO ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998

4.8.1

Gli impianti o reimpianti, realizzati anteriormente al 1 settembre 1998 contravvenendo alle disposizioni degli artt. 6-7-8 del Regolamento 822/87, possono ottenere la deroga alla distillazione del prodotto e quindi ottenere, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Reg. 1493/99 e dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare sino a decorrere dal 2000/2001.

4.8.2

Il produttore interessato deve presentare la domanda di deroga, secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 1948, dell'8.9.2000, per le campagne 2000/2001 - 2001/2002 e comunque è tenuto alla regolarizzazione del vigneto entro e non oltre il 31 marzo 2002.

4.8.3

Qualora un produttore presenti domanda di deroga, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della domanda, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione, qualora alla domanda stessa sia seguita l'autorizzazione provvisoria come indicato nella citata D.G.R. 1948 dell'8/9/2000.

4.8.4 VIGNETI SOGGETTI A REGOLARIZZAZIONE

- a) Vigneti reimpiantati senza aver svolto gli adempimenti burocratici per l'acquisizione dell'autorizzazione, a condizione che il produttore possa dimostrare di aver estirpato una superficie pari o superiore a quella reimpiantata, senza che quest'ultima superficie sia stata interessata da un premio di estirpazione, previo pagamento della sanzione amministrativa di lire settecentocinquantomila per ettaro, o frazione di ettaro. Per la dimostrazione di aver estirpato una superficie pari o superiore a quella reimpiantata,

l'interessato può utilizzare: la certificazione catastale; il contratto di affitto; l'assicurazione antigrandine; la denuncia di produzione delle uve; l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini a D.O.C. od all'elenco delle vigne per la produzione dei vini ad i.g.t.; l'autocertificazione con atto notorio con due testimoni; precedenti accertamenti effettuati dal competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura per qualsiasi motivo nell'azienda; aereofotogrammetria; etc.

- b) Nuovi impianti di vigneti effettuati senza autorizzazione, a condizione che sia acquistato un diritto di reimpianto:
- dal libero mercato, acquistando una quota del 50% in più rispetto alla superficie da regolarizzare e versando tale quota alla riserva regionale;
 - dalla riserva regionale dei diritti di reimpianto, pagando il 50% in più del prezzo stabilito.
- Si precisa che tale riserva non è ancora disponibile e pertanto non possono essere regolarizzati vigneti mediante quest'ultima fattispecie. Al momento della costituzione della riserva in argomento la Giunta regionale fisserà i criteri per la sua gestione e per la sua eventuale utilizzazione ai fini della regolarizzazione, ivi compresa la fissazione del prezzo di cessione.
- c) Nuovi impianti di vigneti effettuati senza autorizzazione, a condizione che si ottengano diritti di reimpianto, che potranno essere rilasciati dalla Regione Lazio, su specifica autorizzazione della Commissione dell'Unione Europea entro i limiti dell'1,2% della superficie viticola regionale. Allorquando tale autorizzazione perverrà, la regolarizzazione potrà essere ottenuta previo pagamento della sanzione di lire seimilioni per ettaro, se il vigneto è stato realizzato al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini a DOC e di lire dieci milioni per ettaro se il vigneto è stato realizzato all'interno di zone delimitate per la produzione di vini a DOC. Poichè l'autorizzazione della Commissione U.E. non è ancora pervenuta, per il momento non possono essere regolarizzati vigneti mediante quest'ultima fattispecie. Appena possibile la Giunta regionale adotterà ulteriori disposizioni in merito.
- d) Nuovi impianti di vigneti effettuati senza autorizzazione (compreso un reimpianto che non può essere dimostrato), compensando lo stesso con l'estirpazione, entro 3 anni, di un vigneto regolare di pari superficie, risultante nello schedario viticolo.

4.8.5 PRECISAZIONI

- il vino ottenuto da vigneti, di superficie pari o inferiore a 10 are, impiantati per il consumo familiare, non è soggetto all'obbligo della distillazione e, quindi, tali vigneti sono esentati dalla regolarizzazione, a condizione che il prodotto non sia mai stato commercializzato;
- la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. CE n. 1493/1999, riguarda i vigneti abusivamente impiantati contravvenendo alle disposizioni comunitarie in materia e la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3, o dell'art. 7, par. 4, del Reg. CEE n. 822/87, entrato in vigore il 1° settembre 1987;
- il termine, di cui alla lettera b) del precedente punto 4, per acquisire i diritti di reimpianto al fine di regolarizzare nuovi impianti abusivi è fissato al 31.3.2002;

- i diritti di reimpianto utilizzabili per la regolarizzazione dei vigneti, di cui alla lettera c) del punto 4, sono quelli complessivamente non fatti valere dai produttori. L'esistenza di tali diritti deve essere dimostrata dallo Stato ed eventualmente riconosciuta dalla Commissione U.E. nella misura massima dell'1,2%, della superficie vitata;
- i richiedenti, che presentano le domande di regolarizzazione mediante l'acquisto dei diritti di reimpianto dalla riserva regionale, di cui al secondo trattino della lettera b) del precedente punto 4, o mediante l'assegnazione dei diritti assegnabili dalla Regione, di cui alla lettera c) del precedente punto 4, potranno eventualmente regolarizzare i propri vigneti a seguito dell'emanazione del provvedimento regionale, che fisserà i relativi criteri di assegnazione. In alternativa i predetti richiedenti potranno regolarizzare i propri vigneti secondo le altre modalità attualmente consentite.

4.8.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVE PROCEDURE

Le domande di regolarizzazione, compilate secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 1948/2000 e presentate, come indicato dalla medesima DGR n. 1948/2000, ai competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, debbono, successivamente, essere corredate dalla documentazione di seguito riportata, con firma autenticata a norma dell'art. 3, comma 11, della Legge 127/97, e devono, parimenti, essere inviate ai predetti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura competenti per territorio a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine ultimo del 31 marzo 2002.

Esse potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite corriere con attestazione di ricevimento.

Le domande saranno sottoposte dagli uffici riceventi ad una verifica amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, da effettuarsi entro 120 giorni dal ricevimento dei documenti richiesti, avvalendosi dello schedario vitivinicolo o della base grafica di riferimento, di cui al Reg. CEE n. 2392/86.

In caso di accoglimento della domanda di regolarizzazione il Dirigente responsabile del competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura rilascia all'interessato apposito provvedimento, con il quale si attesta la regolarità delle superfici vitate, previo messa in atto dei seguenti adempimenti:

- dimostrazione di avvenuto pagamento delle previste sanzioni nei casi di cui alla lettera a) e c) del precedente punto 4;
- verifica della documentazione attestante l'acquisizione del diritto di reimpianto nei casi di cui alla lettera b);
- acquisizione, nei casi di cui alla lettera d), dell'impegno ad estirpare un proprio vigneto regolare entro 3 anni dalla presentazione della domanda di regolarizzazione.

Tale impegno viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di L. 10.000.000 per ettaro.

Nel caso di rigetto della domanda di regolarizzazione il dirigente responsabile del competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura dà opportuna comunicazione al richiedente anche ai fini di eventuali controdeduzioni, le quali devono essere presentate al predetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura medesimo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4.8.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE.

- Copia della dichiarazione delle superfici vitate, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, presentata all'A.G.E.A.;
- ogni utile documentazione atta a dimostrare l'esistenza, e l'estirpazione in precedenza, sui terreni aziendali dell'interessato di un vigneto regolare di superficie equivalente a quella irregolarmente impiantata (quando la regolarizzazione interessa i vigneti di cui alla lettera a) del precedente punto 4);
- impegno a procedere, entro 3 anni dalla presentazione della domanda, all'estirpazione di un vigneto regolare di superficie equivalente a quello da regolarizzare, corredato da polizza fidejussoria, di cui al precedente punto 5 (quando la regolarizzazione è richiesta ai sensi della lettera d) del precedente punto 2);
- copia di un diritto di reimpianto acquisito dal mercato, ovvero impegno ad acquistarlo entro il 31 marzo 2002 (quando la regolarizzazione è richiesta ai sensi della lettera b) del precedente punto 2). In quest'ultimo caso l'attestato di regolarità viene rilasciato a seguito della consegna del diritto di reimpianto al competente Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura.

Coloro i quali hanno già presentato richiesta di deroga (= regolarizzazione) ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1948 dell'8.9.2000 devono presentare all'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura competente per territorio la documentazione necessaria, di cui al presente punto 4.8.7. Con l'occasione il produttore interessato può rettificare quanto dichiarato nella suddetta domanda, ripresentando la domanda, in carta semplice, sul modello allegato al presente provvedimento. Ai fini della decorrenza della deroga resta valida la data di presentazione della prima domanda.

4.8.8 SANZIONI

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione della lettera a) del precedente punto 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata interessata, fissata dal punto 2, par. 3 del decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260.
- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione della lettera c) del precedente punto 4, si applica la sanzione prevista dal succitato decreto legislativo, consistente nel pagamento di lire sei milioni per ettaro, se il vigneto è stato realizzato al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini a DOC e di lire dieci milioni per ettaro se il vigneto è stato realizzato all'interno di zone delimitate per la produzione di vini a DOC.

La fissazione dell'entità di tali sanzioni viene decisa sulla base della realtà locale, tenuto conto dell'esigenza primaria della politica viticola regionale del miglioramento della qualità delle produzioni enologiche, anche attraverso la concessione di incentivi per aumentare la produzione di vini a D.O.C. e la messa in atto di azioni miranti a ridurre le produzioni di vini comuni da tavola.

- Qualora la regolarizzazione venga ottenuta in applicazione della lettera b) del precedente punto 4, la sanzione consiste nell'acquisto del diritto di reimpianto nella misura pari al 150% della superficie interessata o al 150% del valore che la Regione stabilirà per la cessione di tali diritti.

Nel primo caso la maggiorazione del 50% della superficie vitata è assegnata alla riserva.

- Qualora la regolarizzazione venga richiesta in applicazione della lettera d) del citato punto 4, la sanzione consiste solamente nell'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella del vigneto irregolare.

Se la regolarizzazione non è concessa, si applica la sanzione prevista dall'art. 2 par. 4 del Reg. (CE) n. 1227/2000 e cioè il pagamento dell'importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto irregolare, oppure l'avvio alla distillazione di un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve provenienti dal vigneto irregolare, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del rigetto della stessa.

Il valore di mercato del vino, ai fini del pagamento della suddetta sanzione, viene calcolato dall'Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura, competente per territorio, sulla base del prezzo rilevato sui mercuriali pubblicati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

Ciò stante il predetto Ufficio Speciale Decentrato Agricoltura provvede a comunicare all'interessato il rifiuto della regolarizzazione e contestualmente provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale del contenzioso per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria e dell'estirpazione del vigneto in causa. Copia del provvedimento di rifiuto viene inviato contestualmente all'Ispettorato centrale repressione frodi per i controlli di propria competenza.

Gli importi di tutte le sanzioni di cui al presente provvedimento sono versati alle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio, le quali emetteranno vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale dello Stato, con il vincolo di commutazione in quietanza di accreditamento al conto corrente n. 777/23209, aperto presso la Tesoreria centrale medesima, intestato "Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie".

Fatte salve diverse eventuali disposizioni che il Ministero del Tesoro riterrà opportuno emanare a seguito del Decreto Legislativo concernenti le sanzioni.

4.8.9 REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI

I competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura tengono la registrazione delle domande di regolarizzazione presentate e di quelle accolte, distinte per tipo di regolarizzazione, e inviano i relativi dati al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale entro 50 giorni dalla fine della campagna viticola 2000/2001 e 2001/2002, per la successiva trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e alla U.E., compilando il modello allegato 1 del Reg. (CE) n. 1227/2000.

Gli uffici Regionali, ai sensi del DM 27 luglio 2000 n. 32921 inviano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato, copia dell'ordinanza-ingiunzione dell'applicazione delle sanzioni connesse alla mancata regolarizzazione.

4.9 IMPIANTO O REIMPIANTO IRREGOLARE DI VIGNETI REALIZZATO NEL PERIODO 1 SETT. 1998 - 31 LUGLIO 2001

4.9.1

Le superfici piantate a decorrere dal 1 ° settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6 paragrafo 3 e dell'articolo 7 paragrafo 4 del Reg. 822/87 o piantate in violazione del divieto di impianto, devono essere estirpate. Le spese connesse alla estirpazione sono a carico del produttore.

4.9.2

I prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici devono essere messi in circolazione solo se sono destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4.9.3

Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale conserva una registrazione delle superfici riscontrate irregolari e dei provvedimenti adottati.

4.10 IMPIANTO O REIMPIANTO IRREGOLARE DI VIGNETI REALIZZATO SUCCESSIVAMENTE AL 31 LUGLIO 2001.

4.10.1

Le superfici piantate successivamente al 31 luglio 2001 in violazione del divieto di impianto devono essere estirpate. Le spese connesse alla estirpazione sono a carico del produttore.

4.10.2

Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale conserva una registrazione delle superfici riscontrate irregolari e dei provvedimenti adottati.

4.11 CONTROLLI E SANZIONI.

4.11.1

Il controllo amministrativo, effettuato dai competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, in sede istruttoria, riguarda il 100% delle pratiche. Sono previsti controlli in loco su un campione di almeno il 5% delle domande presentate annualmente e sulle notifiche di variazione del potenziale produttivo aziendale.

Il campione verrà individuato sulla base di una analisi dei rischi e sarà rappresentativo della totalità delle domande, alle quali è riferito.

Il controllo in loco, eseguito dai predetti competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, è condotto da una struttura diversa da quella responsabile della istruttoria tecnico - amministrativa e comporta, oltre alle verifiche previste nel controllo amministrativo, l'accertamento:

- del rispetto degli impegni assunti;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso richiedente.

L'esito del controllo sarà oggetto di apposito rapporto trasmesso all'Area "B" del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, responsabile della gestione del potenziale produttivo, per gli eventuali conseguenti adempimenti.

Il controllo amministrativo, tecnico e gli adempimenti relativi ai vigneti destinati a sperimentazione viticola sono dettagliati nel precedente punto 4.3.

4.11.2

Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza della normativa comunitaria e nazionale di settore comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

Alle sanzioni di carattere amministrativo potranno aggiungersi quelle di carattere penale previste dalla normativa in merito a dolo e colpa grave nelle dichiarazioni non rispondenti al vero.

5. RISERVA REGIONALE

5.1

Al fine di mantenere il potenziale produttivo, evitando un aumento globale del potenziale produttivo sul territorio Regionale, e di migliorarne la gestione, la Regione istituisce una riserva regionale di diritti di impianto e reimpianto.

5.2

Nella riserva regionale confluiscono:

- a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva, non esercitati entro i termini indicati rispettivamente all'art. 3, paragrafo 4, all'art. 4, paragrafo 5 e al paragrafo 6 dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99;
- b) diritti di impianto disciplinati dal Reg. (CEE) n. 822/87, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in attuazione a quanto stabilito dai punti 1) e 2) dell'art. 25, del Reg. (CE) n. 1227/2000;
- c) diritti di impianto nuovamente creati;
- d) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto superiore del 50% della superficie interessata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del Reg. 1493/99;
- e) diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono; tale conferimento avviene dietro corrispettivo da parte della amministrazione regionale, il cui importo e le cui modalità verranno stabiliti tenendo conto dei legittimi interessi delle parti /viticoltori cedenti ed acquirenti i diritti di reimpianto stessi.

5.3

L'Amministrazione Regionale concederà i diritti assegnati alla Riserva Regionale:

- a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo di azienda; oppure
- b) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione Regionale stessa, dai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti, la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata. L'importo del corrispettivo può variare in funzione del futuro prodotto finale ottenibile dai vigneti di cui trattasi.

5.4

Il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale provvede alle verifiche, tramite i competenti Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto, prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate – (è vietata la forma di allevamento a tendone ed il numero di barbatelle non deve essere inferiore a n. 3000 per ettaro) – garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative della resa media della Regione Lazio ed, in particolare, che questi diritti, se derivano da vigneti ubicati in superfici non irrigue, vengano poi utilizzati in zone irrigue. In quest'ultimo caso rispetto alla superficie del diritto di impianto acquistato si applica per la nuova superficie da impiantare una riduzione della superficie del 15% sia che il nuovo impianto di vigneto riguardi la produzione di vini da tavola o i.g.t. o a D.O.C.

5.5

La riserva regionale è tenuta presso l'Area B del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale ed i movimenti dei diritti in entrata ed in uscita sono determinati a cadenza annuale con atto del dirigente responsabile. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Dopo tale data i diritti non concessi si estinguono.

I diritti di impianto prelevati da una riserva debbono essere esercitati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati alla riserva regionale a norma del paragrafo 2, lettera 2) dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 1493/99.

5.6

Le modalità per l'acquisizione alla riserva regionale per conferimento da parte dei produttori saranno definite con apposito provvedimento. L'assegnazione dei diritti della riserva ai produttori è disposta dalla Regione mediante avviso pubblico, nel quale vengono definiti i beneficiari, i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione. Le somme introitate dalle cessioni dei diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale sono destinati alla attività della ricerca e ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo.

6. *PREMI PER L'ABBANDONO DEFINITIVO DI SUPERFICI VITATE*

La Regione Lazio, tenuto conto che le estirpazioni effettuate nel passato con i premi comunitari hanno determinato la eliminazione di superfici vitate le cui produzioni non avevano l'adeguata richiesta della domanda del mercato, ritiene al momento di non applicare il regime di premio per l'abbandono di ulteriori superfici vitate.

Tuttavia, qualora nel futuro si dovesse rendere necessaria l'applicazione del predetto premio di abbandono di superfici vitate, saranno definite, con un apposito provvedimento, le modalità della procedura da eseguire nel rispetto degli articoli numero 8, 9 e 10 del capo II del titolo II del Reg. (CE) n. 1493/99 e degli articoli numero 7, 8, 9, 10 e 11 del Capo III del Reg. (CE) n. 1227/2000.

ALLEGATI

MODELLO C

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL POTENZIALE VITICOLO AZIENDALE

Alla REGIONE LAZIO
Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

Il sottoscrittoC.F.
nato a il e residente in
via n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P. IVA

COMUNICA DI AVER PROVVEDUTO

a reimpiantare, come da Vostra concessione codice n. del
in data, le seguenti superfici vitate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt (**)	Tipo (***)	n.ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;
(**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
(***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

ad impiantare, come da Vostra concessione codice n. del
in data, le seguenti superfici vitate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt (**)	Tipo (***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;
 (**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
 (***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

ad estirpare, come da Vostra concessione codice n. del
 in data, le seguenti superfici vitate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt(**)	Tipo (***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;
 (**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
 (***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici sopra indicate;

ALLEGA (2)

autorizzazione alla notifica da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà

per le società: ..

statuto in originale o copia conforme;

certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

-
- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

**DOMANDA PER L'IMPIANTO
DI SUPERFICI DESTINATE ALLA SPERIMENTAZIONE VITICOLA**

Alla REGIONE LAZIO
Dipartimento Sviluppo Agricolo e
Mondo Rurale
AREA "A"

.....
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il residente in
via..... n. C.A. P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

la concessione del diritto di nuovo impianto da destinare a sperimentazione viticola per le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)
	Comune	Foglio	Particella	

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

- di essere (1) delle superfici per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;

- di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate.
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

SI IMPEGNA

- ad estirpare le superfici impiantate al termine della sperimentazione;
- a non iscrivere le superfici autorizzate alla sperimentazione ad albi di vini a d.o.c.;
- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione;
- ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1493/99, la superficie impiantata, gli estremi della autorizzazione regionale all'impianto, la data di impianto, la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda agricola alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;
- a mettere a disposizione sia del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Area "A", che dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura per il Lazio (ARSIAL), i risultati della ricerca e/o sperimentazione;

ALLEGA (2)

- autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'esatto posizionamento del vigneto;
- progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura.

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

-
- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA PER L'IMPIANTO DI SUPERFICI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER MARZE
--

Alla REGIONE LAZIO
*Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di*

.....

Il sottoscritto C.F.
 nato a il e residente in
 via n. C.A.P. Prov.
 nella sua qualità di della azienda agricola
 situata nel Comune di loc.
 C.F. P.IVA

CHIEDE

la concessione del diritto di nuovo impianto da destinare alla produzione di piante madri per marze per le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		Tipo (*)	n. ceppi

(*) indicare, obbligatoriamente e distintamente, in ciascuna riga il nome del relativo vitigno interessato.

DICHIARA
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici sopra indicate;

- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate.
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

SI IMPEGNA

- ad estirpare le superfici impiantate alla cessazione dell'attività;
- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici autorizzate;
- a produrre materiale di categoria "certificato" e/o standard;

ALLEGA (2)

- autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'esatto posizionamento del vigneto;
- autorizzazione allo svolgimento della attività vivaistica.

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
- (2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA PER L'IMPIANTO DI SUPERFICI I CUI PRODOTTI SONO DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

Alla REGIONE LAZIO
*Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di*

.....

Il sottoscritto.....C.F.
 nato aile residente in
 vian C.A.P. Prov.....
 nella sua qualità didella azienda agricola
 situata nel Comune diloc.
 C.F. P.IVA.....

CHIEDE

la concessione del diritto di nuovo impianto da destinare al consumo familiare per le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)
	Comune	Foglio	Particella	

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1)delle superfici per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate.
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

SI IMPEGNA

- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici autorizzate;
- ad utilizzare per le superfici richieste eventuali diritti di impianto o reimpianto successivamente acquisiti;

ALLEGA (2)

- l'autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'esatto posizionamento del vigneto;

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
- (2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

**DOMANDA PER L'IMPIANTO DI SUPERFICI VITICOLE
NELL'AMBITO DI MISURE DI RICOMPOSIZIONE**

Alla REGIONE LAZIO
*Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di*

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

la concessione del diritto di nuovo impianto nell'ambito di misure di ricomposizione per le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	Vdt (**)	Tipo(***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a d.o.c.;
 (**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
 (***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

SI IMPEGNA

a reimpiantare il vigneto con destinazione produttiva di qualità uguale o superiore a quella del vigneto originario che coltivava prima della ricomposizione;

ad iscrivere le superfici impiantate ai relativi Albi dei vigneti a D.O.C. e/o elenchi delle vigne ad I.G.T. nel caso di vigneti con destinazione produttiva a vini D.O.C. e/o I.G.T.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici sulle quali sarà effettuata l'estirpazione;
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate;
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

ALLEGA (2)

autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;

certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;

planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'esatto posizionamento del vigneto;

copia della dichiarazione delle superfici vitate;

per le società:

statuto in originale o copia conforme;

certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

(1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.

(2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

**DOMANDA PER L'IMPIANTO DI SUPERFICI VITICOLE
NELL'AMBITO DI MISURE DI ESPROPRI PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITA'**

Alla REGIONE LAZIO
*Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di*

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

la concessione del diritto di nuovo impianto nell'ambito di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità.

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt (**)	Tipo (***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a d.o.c.;
 (**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessati; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
 (***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

SI IMPEGNA

- A reimpiantare il vigneto con destinazione produttiva di qualità uguale o superiore a quella del vigneto originario che coltivava prima dell'esproprio per motivi di pubblica utilità.
- ad iscrivere la superficie impiantata ai relativi Albi dei vigneti a D.O.C. e/o elenchi delle vigne ad I.G.T. nel caso di vigneti con destinazione produttiva a vini a DOC e/o IGT.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di aver presentato – nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate;
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

ALLEGA (2)

- l'autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione dell'esatto posizionamento del vigneto;
- copia della dichiarazione delle superfici vitate;

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
- (2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI REIMPIANTO

Alla REGIONE LAZIO
Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

NOTIFICA

di voler effettuare, per l'acquisizione del diritto di reimpianto, l'estirpazione delle seguenti superfici vitate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Tipo conduzione		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt (**)	Irrig.	Non Irrig.	Tipo (***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a d.o.c.;
(**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t.; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
(***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici sulle quali sarà effettuata l'estirpazione;
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate;
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq
- che il vigneto oggetto di estirpazione è iscritto:
 - all'albo del vino a DOC
 - all'elenco delle vigne IGT

ALLEGA (2)

- certificato catastale dei terreni oggetto di estirpazione e reimpianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e di reimpianto.
- copia della dichiarazione delle superfici vitate
- autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

(1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA PER IL REIMPIANTO ANTICIPATO

Alla REGIONE LAZIO
*Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di*

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via..... n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

Il nullaosta al reimpianto anticipato per le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	Vdt(**)	Tipo (***)	n.ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;
(**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
(***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

SI IMPEGNA

a reimpiantare il vigneto con destinazione produttiva di qualità uguale o superiore a quella del vigneto oggetto di estirpazione

- ad iscrivere le superfici reimpiantate ai relativi albi dei vigneti a D.O.C. e/o elenchi delle vigne ad i.g.t, nel caso di vigneti con destinazione produttiva a vini D.O.C. e/o I.G.T.;

ad estirpare, entro la fine del terzo anno successivo all'impianto, le seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		Doc (*)	Vdt (**)	Tipo (***)	n.ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;

(**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;

(***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

- a non produrre vino da commercializzare proveniente contemporaneamente sia dalla superficie che deve essere estirpata che dalla superficie piantata
- a notificare la realizzazione dell'impianto entro il 31 maggio della campagna vitivinicola nella quale è avvenuto lo stesso e la estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1)delle superfici sulle quali sarà effettuata l'estirpazione;
- di essere (1)delle superfici per le quali viene richiesto il nullaosta;
- di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate;
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- di non possedere diritti di reimpianto oppure di possedere diritti di reimpianto per una superficie pari a Ha e quindi non sufficienti per impiantare viti su tutta la superficie (2);

ALLEGA (3)

- certificato catastale dei terreni oggetto di estirpazione e reimpianto;

- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e di reimpianto;
- copia della dichiarazione delle superfici vitate;
- l'autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà (allegato mod. CP/P);
- garanzia fidejussoria pari a L....., corrispondente a L. 10.000.000 per ettaro di vigneto per il quale è stato assunto l'obbligo di estirpare entro il terzo anno dall'impianto, una equivalente superficie vitata.

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

-
- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
 - (2) cancellare la voce che non interessa
 - (3) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA PER IL REIMPIANTO CON TRASFERIMENTO DI DIRITTO

Alla REGIONE LAZIO
Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo
Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via.....n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

Il nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto posseduto da.....
giusta autorizzazione codice n. delrilasciata
dalla Amministrazione.....
per il reimpianto nelle seguenti superfici:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)	Destinazione produttiva		Tipo conduzione		Vitigni	
	Comune	Foglio	Particella		doc (*)	vdt(**)	Irrig.	Non Irrig.	Tipo (***)	n. ceppi

(*) indicare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino a D.O.C.;
(**) per i vdt (vini da tavola) riportare, distintamente, in ciascuna riga, il nome del relativo vino da tavola od i.g.t. interessato; mentre il vino da tavola comune va riportato in una riga unica;
(***) elemento obbligatorio per la destinazione produttiva per il vino da tavola comune.

SI IMPEGNA

- ad iscrivere le superfici reimpiantate ai relativi albi dei vigneti a D.O.C. e/o elenchi delle vigne ad i.g.t., nel caso di vigneti con destinazione produttiva a vini D.O.C. e/o I.G.T.;
- a notificare la realizzazione dell'impianto entro il 31 maggio della campagna vitivinicola nella quale è avvenuto lo stesso;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

1. di essere (1) delle superfici per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
 2. di aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate;
 3. di possedere una superficie vitata totale pari a mq
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
- che il tipo di conduzione del terreno oggetto del reimpianto è IRRIGUO / NON IRRIGUO (2).

ALLEGA (3)

- certificato catastale dei terreni oggetto di reimpianto;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di reimpianto;
- scrittura privata tra le parti, registrata;
- copia del diritto di reimpianto oggetto del trasferimento;
- l'autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà (allegato mod. CP/P);

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;
- certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

-
- (1) Indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
 - (2) cancellare la voce che non interessa
 - (3) barrare il quadrato relativo alla documentazione che viene allegata. Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 2 COMMA 3 REG. 1493/99

Alla REGIONE LAZIO
Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e
Mondo Rurale di

.....
.....

Il sottoscritto C.F.
nato a il e residente in
via n. C.A.P. Prov.
nella sua qualità di della azienda agricola
situata nel Comune di loc.
C.F. P.IVA

CHIEDE

l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare dalle seguenti superfici vitate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie (in mq)
	Comune	Foglio	Particella	

ed a tal fine:

CHIEDE



di utilizzare diritti di reimpianto pari alla superficie interessata, da acquisire in misura pari al 150%;

- di utilizzare diritti di impianto nuovamente creati ai sensi dell'art. 6 del Reg. 1493/99
- di utilizzare diritti di reimpianto acquisiti antecedentemente alla realizzazione della superficie interessata;
- di considerare la superficie aziendale estirpata entro le otto campagne vitivinicole precedenti a quella nella quale è avvenuto l'impianto irregolare;
- di procedere alla estirpazione di equivalente superficie aziendale vitata registrata nello schedario viticolo.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

- di essere (1) delle superfici per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- di aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate;
- di possedere una superficie vitata totale pari a mq

ALLEGATO (2)

- copia autenticata del diritto di reimpianto acquisito antecedentemente alla realizzazione del vigneto;
- documentazione comprovante l'estirpazione nella azienda di superficie equivalente a quella per la quale viene richiesta l'autorizzazione
- certificato catastale dei terreni oggetto di autorizzazione;
- planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici interessate;
- copia della dichiarazione delle superfici vitate
- autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà.

per le società:

- statuto in originale o copia conforme;

certificato di iscrizione abbreviato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

SI IMPEGNA

a trasmettere, entro il 31 marzo 2002, tutta la documentazione necessaria per la regolarizzazione delle superfici indicate

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

-
- (1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2) nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO TERRENI

(art 4, legge 4 gennaio 1968, n.15 e art. 2; comma 1, DPR 20 ottobre 1998, n. 403)

Il sottoscritto
nato a il e residente in
via n. C.F.
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non corrispondente al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 26 della medesima legge;

DICHIARA

in qualità di proprietario delle superfici sotto indicate:

N. ord.	Riferimenti catastali			Superficie		
	Comune	Foglio	Particella	ha	a	ca

- di essere a conoscenza che il Sig.
nato a il e residente in
via n., in qualità di conduttore delle superfici sopra riportate, ha presentato:

- domanda di estirpazione per reimpianto;
- domanda di reimpianto anticipato;
- domanda di impianto di vigneti sperimentali;
- domanda di impianto di vigneti per la produzione di piante madri per marze;
- domanda di impianto per prodotto destinato al consumo familiare del richiedente;
- domanda di deroga ex art. 2 comma 3 del Reg. 1493/99;
- notifica di estirpazione ai fini di abbandono della viticoltura;
- notifica di realizzazione di impianto;
- notifica di realizzazione di reimpianto;

notifica di estirpazione ai fini di reimpianto

- di essere a conoscenza che i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dal reg. 1493/99.

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE CONTITOLARE TERRENI

(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n.15 e art. 2, comma 1, DPR 20 ottobre 1998, n. 403)

Il sottoscritto.....
nato a il e residente in
via n. C.F.
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non corrispondente al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 26 della medesima legge;

DICHIARA

in qualità di comproprietario delle superfici sotto indicate:

N. ord.	Riferimenti catastali,			Superficie		
	Comune	Foglio	Particella	ha	a	ca

- di essere a conoscenza che il Sig.
nato a il e residente in
via n., in qualità di conduttore delle
superfici sopra riportate, ha presentato:

- domanda di estirpazione per reimpianto;
- domanda di reimpianto anticipato;
- domanda di impianto di vigneti sperimentali;
- domanda di impianto di vigneti per la produzione di piante madri per marze;
- domanda di impianto per prodotto destinato al consumo familiare del richiedente;
- domanda di deroga ex art. 2 comma 3 del Reg. 1493/99;
- notifica di estirpazione ai fini di abbandono della viticoltura;
- notifica di realizzazione di impianto;
- notifica di realizzazione di reimpianto;

notifica di estirpazione ai fini di reimpianto

- di essere a conoscenza che i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dal reg. 1493/99.

Data

Firma

.....
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.

MODELLO F (Schema di fidejussione)

4 Premesso che:

- la ditta domiciliata in
C.F. P. IVA
(di seguito denominata contraente) intende presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Reg. CE 1493/99;
- con D.G.R. n. del sono state approvate le norme e le procedure per la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo che prevedono, per la concessione della autorizzazione alla estirpazione entro il terzo anno successivo a quello nel quale viene effettuato l'impianto di equivalente superficie vitata, la presentazione di garanzia fidejussoria pari a 10 milioni di lire/ha, con validità fino alla notifica da parte del richiedente di avvenuta estirpazione;

tutto ciò premesso:

la sottoscritta, con sede legale in, iscritta nel registro delle imprese di al numero, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità, a mezzo del sottoscritto nato a il nella sua qualità di legale rappresentante dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente a favore della Regione Lazio che di seguito verrà indicato per brevità Ente garantito, fino alla concorrenza di L. (diconsi lire) a quanto più avanti specificato.

La rappresentata come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Ente garantito la somma richiesta dallo stesso Ente garantito in restituzione totale o parziale dell'importo garantito qualora il: contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito formulato dall'Ente garantito medesimo nel caso di mancato impegno di estirpazione dell'impianto entro il termine stabilito nella autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata senza alcun onere di motivazione e di prova da parte dell'Ente garantito, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali ovvero di liquidazione volontaria del contraente;
3. si impegna a versare il rimborso richiesto dall'Ente garantito sul conto della Tesoreria regionale, specificando la causale del versamento;
4. si obbliga a mantenere in atto la garanzia dalla data della presente fino al momento della liberazione del contraente dagli obblighi assunti verso la Regione, senza che alla Regione si possa opporre il mancato pagamento dei supplementi di premio; la fideiussione si intenderà rinnovata tacitamente fino allo svincolo da parte della Regione. L'Ente garantito dispone lo svincolo mediante restituzione della polizza dandone comunicazione alla ed al contraente;

5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. fatta salva la richiesta di restituzione formulata al contraente ai sensi del punto 1) della presente, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'Ente garantito;
6. in caso di contenzioso tra la e l'Ente garantito è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Regione stessa;

7. la presente garanzia è esente da registrazioni ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al DPR 26.04.1988 n. 131 trattandosi di fideiussione richiesta da norma avente valore di legge.

....., li

(firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242, 1247 nonché quelle relative al punto 2.

....., li

(firma)


INDICE

<<Regolamenti CE n. 1493/99 – n. 1227/2000. Norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo >>


ALLEGATO A)	pag. 1
1. FINALITA'	» 2
2. DEFINIZIONI	» 2
3. VARIAZIONE POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE	» 3
4. IMPIANTO DI VIGNETI	
4.1 <i>Impianto o reimpianto di vigneti</i>	» 7
4.2 <i>Diritti di nuovo impianto</i>	» 7
4.3 <i>Impianto di vigneti destinati a sperimentazione viticola</i>	» 8
4.4 <i>Impianti di vigneti destinati alla produzione di piante madri</i>	» 10
4.5 <i>Impianti di vigneti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dei viticoltori ...</i>	» 11
4.6 <i>Diritti di reimpianto</i>	» 12
4.7 <i>Trasferimento di diritti di reimpianto</i>	» 14
4.8 <i>Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzato anteriormente al 1° settembre 1998</i>	» 16
4.9 <i>Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzato nel periodo 1° sett. 1998 - 31 luglio 2000</i>	» 20
4.10 <i>Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzato successivamente al 31 luglio 2000</i>	» 21
4.11 <i>Controlli e sanzioni</i>	» 21
5. RISERVA REGIONALE	» 22
6. PREMI PER L'ABBANDONO DEFINITIVO DI SUPERFICI VITATE	» 23
ALLEGATI : Mod. C; Modello DS; Modello DM; Modello DF; Modello DMR; Modello	

DEPU; Modello DR; Modello DRA; Modello DT; Modello DD; Modello P; Modello CP;
Modello F; Modello DS.....» 24

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca



Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli





Commissariato del Governo nella Regione Lazio

COMMISSIONE DI CONTROLLO

FAX

AT SEGRETERIA DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

PROT. N. 130/UFF. II CC.C DEL 18/04/2001

SI COMUNICA CHE LA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO NELLA
SEDUTA DEL 18/04/2001:

- IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 137 DEL 6/02/2001
HA DECISO: ULTERIORE CORSO CON AVVERTENZE;
- IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 431 DEL
27/03/2001 HA DECISO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI.

SEGUONO PROVVEDIMENTI.

SI COMUNICA, INFINE, CHE, NON ESSENDO STATO RAGGIUNTO IL NUMERO
LEGALE NELLA SEDUTA DELL'11/04/2001 E NON ESSENDO STATO POSSIBILE
CONVOCARNE UN'ALTRA NEI TERMINI DI LEGGE, LE DELIBERE DI GIUNTA NN. 463, 471
E 482, TUTTE DEL 3 APRILE 2001, PERVENUTE IL 5 APRILE 2001 ED IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVE, HANNO AVUTO L'ULTERIORE CORSO PER DECORRENZA DEI TERMINI.

IL SEGRETARIO
(Ugo Lodato)



REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

AREA Attività Istituzionali (1/B)

029590 7.8.2000

ROMA

SERVIZIO Funzionamento Giunta (1/B/1)

PROT. N.

Al Direttore del Dipartimento n. 11
"Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale"
Area b/1
Assessorato Economia e Finanza
Regionale
LORO SEDI

e p.c.

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 431 del 27.3.01 concernente: Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; (Reg. CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle "Norme tecniche e procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo".

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette copia del verbale n. 3473 del 18/4/01 con il quale la Commissione di Controllo ha formulato rilievi in ordine alla deliberazione indicata in oggetto.

La risposta ai chiarimenti dovrà pervenire, con la massima sollecitudine, a questo Servizio, redatta su carta del Presidente della Giunta ed a firma dello stesso, nonché corredata della sigla dell'Assessore proponente.

Sarà cura della scrivente struttura provvedere al successivo inoltro alla Commissione di Controllo.

Il Dirigente del Servizio
Funzionamento Giunta
(Dr. Adolfo Papi)


PB/tr



Commissariato del Governo nella Regione Lazio

COMMISSIONE DI CONTROLLO

Seduta del 18 aprile 2001

Prot. n. 431/2001

Verbale n.1347/3

LA COMMISSIONE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 431 in data 27 marzo 2001, pervenuta il 30 marzo 2001, avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 ad 11. Approvazione delle 'Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo'";

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

CONSIDERATO che le deliberazioni di Giunta regionale n. 2616/2000 e n. 321/2001, in applicazione dei regolamenti CE n. 1493/1999 (articoli da 11 a 15) e n. 1227/2000 (articoli da 12 a 18) sono state assunte con i poteri del Consiglio, ex art. 22 comma 10 dello Statuto regionale;

CHE la deliberazione all'esame, parimenti di applicazione dei citati regolamenti CE (rispettivamente articoli da 2 a 10 e da 2 ad 11), non sembra, invece, essere stata adottata con i poteri del Consiglio;

CHE non appare chiara la motivazione per la quale la Giunta avrebbe adottato procedure diverse in situazioni apparentemente analoghe;

VISTA la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

VISTI i decreti legislativi 13 febbraio 1993, n. 40 e 10 novembre 1993, n. 479;


P.Q.M.

INVITA la Giunta regionale a fornire adeguati chiarimenti al riguardo, con l'avvertenza che nel frattempo restano sospesi i termini di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e di conseguenza resta sospesa l'esecutività della deliberazione richiamata nelle premesse.

Roma, 18 aprile 2001

IL SEGRETARIO
(Ugo Lodato)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PRESIDENTE
(Prefetto Claudio Gelati)



Regione Lazio

Ufficio del Segretario della Giunta

47092
Prot. n.

Attività Istituzionali (1/B)

Roma

Rif.

Funzionamento Giunta (1/B/1)

Allegati

Alla Commissione di Controllo
sugli atti dell'Amministrazione Regionale
Via Quintino Sella, 67

00187 R O M A

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 431 del 27.03.2001 concernente: Reg. (Ce) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle "Norme Tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo"
Trasmissione chiarimenti.

Si trasmette la nota pari numero e data con la quale il Presidente della Giunta Regionale fornisce i chiarimenti, in ordine alla deliberazione in oggetto indicata, richiesti da codesta Commissione di Controllo con verbale n. 1347/3 del 18.04.2001.

Il vice Segretario della Giunta Regionale
(Dr. Adolfo Papi)

PB/tr

Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio

47090 - 13.1001

Al Commissariato di Governo
nella Regione Lazio
via Q. Sella, 67
00187 R O M A


OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 27/03/2001, avente per oggetto: *“Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; e Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle Norme tecniche e Procedure per la Gestione del Potenziale Produttivo Viticolo”*.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 431/2001, ed in particolare al verbale della Commissione di Controllo n. 1347/3 della seduta del 18 aprile 2001, con il quale la citata Commissione ha osservato la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 27 marzo 2001 adducendo come motivazioni che, poiché le precedenti deliberazioni riguardanti i regg. n. 1493/99 (artt. da 2 a 10) e n. 1227/2000 (artt. da 2 a 11) sono state assunte con i poteri del Consiglio, non appare chiara la motivazione per la quale la Giunta avrebbe adottato procedure diverse in situazioni apparentemente analoghe.

Al riguardo si specifica che la deliberazione di Giunta n. 431 del 27 marzo 2001 riguarda sostanzialmente indicazioni operative di natura tecnica conseguenti alle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, con la relativa modulistica inerente vari tipi di domande, di cui l'utenza deve avvalersi per richieste legate alle variazioni del potenziale produttivo viticolo.

In ragione di ciò e del fatto che la citata deliberazione non prevede norme finanziarie, la Giunta regionale, nella propria autonomia, ha ritenuto non indispensabile l'assunzione di tale D.G.R. con i poteri del Consiglio.

IL PRESIDENTE
Francesco Storace





Commissariato del Governo nella Regione Lazio

COMMISSIONE DI CONTROLLO
051903 27.LUG01

FAX

AT SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

PROT. N. *226* /UFF. II CC.C DEL 24/07/2001

SI COMUNICA CHE LA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO N. 1
SEDUTA DEL 24/07/2001:

- IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 431 DEL 27/06/2001 HA DECISO: ULTERIORE CORSO;
- IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 893 DEL 28/06/2001 HA DECISO: ULTERIORE CORSO.

SEGUONO PROVVEDIMENTI.

IL SEGRETARIO
(Ugo Lodato)

11/11/01

STAMPATO IN ITALIA PER IL SERVIZIO REGIONALE DEL LAZIO